



N.217	DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE F.F. – AREA 1 DOTT. G. DE’STEFANI	DATA 15/12/2020
COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE - ANNO 2020		

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge n. 580/93 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs.vo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per la parte riguardante le materie di competenza degli organi di governo e della dirigenza;

VISTO lo Statuto camerale, adottato dal Consiglio con delibera n. 14 del 19 ottobre 2015 ed aggiornato con le modifiche approvate con deliberazioni del Consiglio n. 9 del 24/7/2018 e n. 14 del 24/10/2018;

VISTO il Regolamento sull’organizzazione dei Servizi, adottato dalla Giunta camerale con delibera n. 132 del 16 dicembre 2015;

VISTO il D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio” ed in particolare l’articolo 13 che disciplina le modalità di gestione del budget direzionale;

RICHIAMATE rispettivamente le delibere del Consiglio camerale n. 22 del 18 dicembre 2019 che ha approvato il Preventivo economico per l’anno 2020 e n. 8 del 22 luglio 2020 che ha approvato l’aggiornamento del medesimo preventivo, ai sensi dell’art. 12 comma 1 del D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254;

RICHIAMATA la determinazione del Segretario Generale f.f. n. 134 del 27 luglio 2020 che ha assegnato ai singoli Dirigenti la competenza in ordine all’utilizzo delle risorse previste nei singoli budget direzionali 2020 per la realizzazione dei programmi di attività, a seguito dell’aggiornamento del Preventivo economico annuale per l’anno 2020 approvato dal Consiglio camerale;

CONSIDERATA la vigente struttura organizzativa dell’Ente;

VISTO il CCNL del Comparto Funzioni Locali sottoscritto il 21/05/2018;

VISTO l’art. 67 del CCNL sopra citato che disciplina la costituzione del Fondo risorse decentrate del personale non dirigente;

CONSIDERATO in particolare i commi 1 e 2 dell’articolo 67 summenzionato, i quali individuano le voci che alimentano la componente stabile del Fondo risorse decentrate;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 82 del 29/05/2020 con la quale si è provveduto alla costituzione della componente stabile del Fondo risorse decentrate per l’anno 2020, quantificandola in € 645.695,09, le cui voci vengono di seguito indicate:

RISORSE STABILI	IMPORTO 2020
Art. 67 - comma 1 CCNL 2016-2018 Importo consolidato risorse decentrate stabili art. 31 comma 2 del CCNL 22/01/2004 relative al 2017	696.356,17 €
	-66.775,00 €
Art. 67 - comma 2 lettera a) CCNL 2016-2018 Incremento di € 83,20 per dip. in servizio al 31/12/2015 (n. 145 dipendenti esclusi dirigenti) a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019	12.064,00 €
Art. 67 - comma 2 lettera b) CCNL 2016-2018 Incrementi contrattuali per differenziali PEO	15.730,70 €
Art. 67 - comma 2 lettera c) CCNL 2016-2018 RIA ed assegni ad personam quota annua personale cessato anno 2017+2018+2019	29.881,15 €
Art. 67 - comma 2 lettera d) CCNL 2016-2018 Risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.Lgs. 165/2001	0,00 €
Art. 67 - comma 2 lettera e) CCNL 2016-2018 Quota annua incremento per processi di decentramento e trasferimento funzioni	0,00 €
Art. 67 - comma 2 lettera f) CCNL 2016-2018	0,00 €
Art. 67 - comma 2 lettera g) CCNL 2016-2018 Risorse derivanti da stabili riduzioni dello straordinario	0,00 €
Art. 67 - comma 2 lettera h) CCNL 2016-2018 Risorse per incremento dotazioni organiche al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale	0,00 €
decurtazione permanente ex art. 456 Legge 147/2013 Fondo 2014	-41.561,93 €
TOTALE RISORSE STABILI 2020	645.695,09 €

CONSIDERATO che la determinazione sopra nominata rimandava la quantificazione definitiva del Fondo risorse decentrate 2020 ad un successivo provvedimento;

CONSIDERATO i commi 3 e seguenti dell'art. 67 del CCNL 21/05/2018 i quali individuano le voci che alimentano la componente variabile del Fondo risorse decentrate;

CONSIDERATO in particolare l'art. 67:

- comma 3 lettera a) che disciplina le "risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della Legge 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15 comma 1 lettera d) del CCNL 01/04/1999 come modificata dall'art. 4 comma 4 del CCNL 05/10/2001", (sponsorizzazioni, convenzioni, contributi);
- comma 3 lettera c) che disciplina "le risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedono specifici trattamenti economici a favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge";
- comma 3 lettera d) che disciplina gli "importi una tantum per frazioni di RIA di cui al comma 2 lettera b) calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tale fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità le frazioni di mese superiori a 15 gg; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione da servizio";
- comma 3 lettera e) che disciplina gli "eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 01/04/1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo";

- comma 3 lettera h) che, rinviando al successivo comma 4 del medesimo articolo, stabilisce che *"in sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio sussista la capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2%, su base annua, del monte salari del 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza"*;
- comma 3 lettera i) che, rinviando al successivo comma 5 lettera b), stabilisce la possibilità di destinare apposite risorse alla componente variabile di cui al comma 3 per *"il conseguimento di obiettivi, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale"*;

VISTE le prescrizioni dettate dall'art. 67 comma 6 e considerato che la Camera di Commercio di Venezia Rovigo:

- a) non si trova in condizioni di dissesto né versa in condizioni di deficitarietà strutturale e pertanto può stanziare risorse di cui all'art. 67 comma 3;
- b) rispetta i vincoli di bilancio e le vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa del personale;

VISTO il Piano della Performance per l'anno 2020, approvato con determinazione del Presidente n. 5 del 30/01/2020 (ratificata dalla Giunta con delibera n. 16 del 17/02/2020) e successivamente revisionato con delibera di Giunta n. 52 del 14/05/2020, nel quale sono stati individuati gli obiettivi performance organizzativa ed individuale, in coerenza con gli strumenti di programmazione dell'ente;

DATO ATTO che in data 26/07/2019 è stato firmato il Contratto Collettivo Integrativo (CCI) del personale non dirigente per il triennio 2019-2021;

TENUTO CONTO che per il 2020 si prevede, in linea teorica, di destinare al Fondo risorse decentrate del personale non dirigente le seguenti risorse aggiuntive di parte variabile, descritte nei punti che seguono:

RISORSE VARIABILI	IMPORTO 2020
Art. 67 - comma 3 lettera a) CCNL 2016-2018 Risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 Legge 449/1997. Le risorse 2020 provengono da entrate da privati.	2.000,00 €
Art. 67 - comma 3 lettera b) CCNL 2016-2018 Quota risparmi conseguiti e certificati in attuazione art. 16 commi 4/5/6 DL 98/2011	0,00 €
Art. 67 - comma 3 lettera c) CCNL 2016-2018 Risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge che prevedono specifici trattamenti economici a favore del personale	19.575,38 €
Art. 67 - comma 3 lettera d) CCNL 2016-2018 Importi una tantum per frazioni di RIA di cui al comma 2 lettera b) calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, per frazioni di mese superiori a 15 gg e comprensivi di ratei tredicesima.	3.148,55 €
Art. 67 - comma 3 lettera e) CCNL 2016-2018 Risparmi straordinario accertati a consuntivo	12.635,31 €
Art. 67 - comma 3 lettera f) CCNL 2016-2018 Risorse di cui art. 54 CCNL 14/09/2000 con i vincoli di destinazione indicati	0,00 €
Art. 67 - comma 3 lettera g) CCNL 2016-2018	0,00 €

Art. 67 - comma 3 lettera h) CCNL 2016-2018 Risorse stanziate ai sensi comma 4 : se nel bilancio sussiste la capacità di spesa, in sede di contrattazione le parti verificano la possibilità di aumentare la componente variabile fino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua del monte salari 1997, esclusa quota dirigenza.	39.688,49 €
Art. 67 - comma 3 lettera i) CCNL 2016-2018 Risorse stanziate ai sensi comma 5 lettera b) : risorse destinate dall'ente per il conseguimento di obiettivi, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale. Risorse stanziate ai sensi comma 10 : le CCIAA (anche quelle risultanti da fusione) possono definire obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione derivanti dalla riforma di cui al D.Lgs. 219/2016.	351.000,00 €
Art. 67 - comma 3 lettera j) CCNL 2016-2018	0,00 €
Art. 67 - comma 3 lettera k) CCNL 2016-2018 Incrementi per processi di decentramento e trasferimento funzioni, solo la quota parte dell'anno di trasferimento	0,00 €
Art. 68 - comma 1 CCNL 2016-2018 Somme non utilizzate fondo anno precedente	48.433,17 €
TOTALE RISORSE VARIABILI TEORICHE	476.480,90 €

RILEVATO che le risorse individuate ai sensi dell'art. 67 comma 3 lettera a) riguardano contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali, nella fattispecie per l'attività del personale camerale incaricato di sovrintendere alle manifestazioni a premio (riferimento Ordine di Servizio del Segretario Generale n. 22 del 27/11/2017) organizzate da soggetti privati, stimate nel loro importo per l'anno 2020 secondo quanto indicato via mail dal dirigente responsabile avv. Mario Feltrin;

VISTO l'art. 67 comma 3 lettera c) del CCNL 21/05/2018 che consente di alimentare la parte variabile del Fondo risorse decentrate del personale non dirigente con le "risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici a favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge" e che per il 2020 riguardano:

- compensi per incentivi funzioni tecniche;
- compensi legali per avvocati dipendenti;

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 - c.d. Codice dei contratti pubblici - e successive modifiche;

VISTO l'art. 113 del citato Decreto Legislativo - così come modificato dal D.Lgs. 56/2017 - in particolare:

- i commi 1 e 2 che prevedono la costituzione, a valere sugli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture dei bilanci delle stazioni appaltanti, di un fondo di risorse finanziarie in misura non superiore al 2%, modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti, per la predisposizione e il controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori, ovvero di direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. All'ultimo paragrafo del comma 2 si prevede che i compensi incentivanti le funzioni tecniche sono

- erogabili, in caso di servizi e forniture, solo laddove sia stato nominato il Direttore dell'esecuzione;
- il comma 3 che ripartisce l'80% delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 1, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate nel comma 2 del medesimo articolo, nonché tra i loro collaboratori. Le risorse finanziarie individuate per la corresponsione degli incentivi tecnici sono comprensivi anche degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione;
 - il comma 5 bis (introdotto dall'art. 1 comma 526 della Legge di bilancio 2018 n. 205 del 27/12/2017), secondo il quale gli incentivi tecnici fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture;

VISTO l'art. 111 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 che prevede, di norma, la coincidenza della figura del direttore dell'esecuzione del contratto di servizi e forniture con il RUP;

VISTE le Linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 (aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 1007/2017), in particolare il paragrafo 10 che individua le fattispecie che giustificano la scissione della figura del direttore dell'esecuzione del contratto di servizi e forniture con la figura del RUP (e quindi la nomina di un direttore dell'esecuzione diverso dal RUP), contemplando gli appalti di importo superiore a 500.000 euro o gli appalti particolarmente complessi;

VISTO l'accordo con le OO.SS. del 04/08/2017;

CONSIDERATO il Regolamento camerale sugli incentivi per funzioni tecniche, nella Revisione n. 1 avvenuta con delibera di Giunta n. 144 del 12/10/2020;

VISTO in particolare l'art. 5 del Regolamento summenzionato che individua il personale camerale interessato alla ripartizione delle risorse individuate ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 escludendo il personale con la qualifica dirigenziale;

CONSIDERATE le "schede tecniche" (prot. 13505/2020 e prot. n. 15477/2020) allegate al presente provvedimento (Allegati 1, 2, 3) predisposte dal Responsabile del Servizio Patrimonio, sulla base di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento camerale e che individuano in € 16.158,84 (al netto di oneri riflessi e IRAP) le risorse da allocare ai sensi dell'art. 67 comma 3 lettera c) del CCNL 21/05/2018 per compensi per incentivi funzioni tecniche;

VISTO l'art. 27 del CCNL 14/09/2000 relativo ai compensi professionali negli enti provvisti di Avvocatura;

VISTO l'art. 9 del D.L. n. 90 del 24/06/2014 convertito in Legge n. 114 dell'11/08/2014, che ha ulteriormente innovato la disciplina dei compensi professionali alle avvocature interne, già novellata con la Legge di stabilità del 2014 (Legge 147/2013);

VISTO il Regolamento camerale per il funzionamento dell'avvocatura interna di questa Camera di Commercio, approvato con delibera di Giunta n. 108 del 02/12/2015, così come integrato con successiva delibera n. 63 dell'11/04/2016;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 208 della Legge n. 266 del 23/12/2005 (c.d. Legge finanziaria 2006) secondo il quale "Le somme finalizzate alla corresponsione di

compensi professionali comunque dovuti al personale dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche disposizioni contrattuali sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro”;

RICHIAMATO l'orientamento ARAN RAL_219 con il quale l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni stabilisce che “la somma complessiva che l'ente ritiene di dover destinare ai professionisti legali, secondo la disciplina adottata ai sensi del citato art. 27 CCNL del 14.9.2000 debba essere determinata ricomprendendo anche l'importo degli oneri riflessi (naturalmente al singolo professionista sarà erogato l'importo al netto degli stessi oneri)”;

CONSIDERATE le sentenze:

- n. 538/2019 pubblicata il 20/03/2020 del Giudice di Pace di Venezia RG n. 2551/2018 R.G, riguardante la Camera di Commercio di Venezia Rovigo;
- n. 730/2019 pubblicata il 05/11/2019 del Tribunale di Rovigo RG 2718/2016 R.G, riguardante l'Azienda Speciale per i Mercati Ortofrutticoli di Luisa e di Rosolina,

che hanno condannato le parti soccombenti al rimborso delle spese;

CONSIDERATO che per le cause di cui ai punti precedenti la difesa è stata demandata alla dipendente avvocato Zennari Barbara, che ha quantificato in € 3.173,00 (al netto degli oneri riflessi) il compenso complessivo a lei spettante (notule allegati 4 e 5), da allocare al Fondo risorse decentrate ai sensi dell'art. 67 comma 3 lettera c) del CCNL 21/05/2018. A questa somma viene aggiunto l'importo di € 243,54 a titolo di compensi legali per le due cause previste nel Fondo risorse decentrate del 2019 non correttamente liquidate, come individuato dal Segretario Generale f.f. con propria determinazione n. 200 del 10/11/2020;

RILEVATO che le risorse di cui all'art. 67 comma 3 lettera d) individuano gli importi una tantum per RIA e “assegni ad personam” del personale cessato durante l'anno 2019, considerando le sole mensilità residue dopo la cessazione. Questa voce per il 2020 è pari a € 3.148,55, come meglio dettagliata nell'allegato 6;

RILEVATO che le risorse di cui all'art. 67 comma 3 lettera e) individuano i risparmi da straordinari accertati a consuntivo e che i risparmi da lavoro straordinario per il 2019 sono stati pari ad € 12.635,31;

CONSIDERATO l'art. 67 comma 3 lettera h) che richiama l'art. 67 comma 4) e che prevede la possibilità, da verificare in sede di contrattazione integrativa e ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa, di integrare la componente variabile sino ad un importo massimo pari all'1,2% su base annua del monte salari 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza. La contrattazione integrativa di questa Camera di Commercio, all'art. 3 del Contratto Collettivo Integrativo 2019-2021 sottoscritta il 26/07/2019 ha stabilito, previa verifica della capacità di spesa a bilancio, di prevedere l'integrazione della componente variabile del Fondo risorse decentrate sino ad un importo corrispondente all'1,2% su base annua del monte salari del 1997 solo se e nella misura in cui viene rispettato l'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017. L'importo corrispondente all'1,2% su base annua del monte salari del 1997 è pari ad € 39.688,49 (i monte salari delle ex CCIAA di Venezia e Rovigo sono rispettivamente di € 2.305.119,17 e di € 1.002.254,85, esclusa la quota di competenza della dirigenza e gli oneri contributivi a carico dell'amministrazione);

RICHIAMATA la deliberazione n. 91 del 06/07/2020 con la quale la Giunta camerale ha messo a disposizione del Fondo risorse decentrate del personale non

dirigente per l'anno 2020 risorse aggiuntive variabili per un importo massimo di € 351.000 ai sensi dell'art. 67 comma 5 lettera b) del CCNL 21/05/2018, con il vincolo del rispetto del limite delle risorse relative al trattamento accessorio del personale non dirigente di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017;

CONSIDERATO l'art. 68 comma 1 ultimo periodo, che rende disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 67 commi 1 e 2 (quindi di parte stabile) non integralmente utilizzate in anni precedenti;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 148 del 19/08/2020 che ha quantificato in € 48.433,17 le somme non utilizzate, di cui all'art. 67 commi 1 e 2, del Fondo risorse decentrate anno 2019 e che confluiranno alla voce "somme non utilizzate fondo anno precedente" del Fondo risorse decentrate 2020 ai sensi del sunnominato art. 68 comma 1 ultimo periodo;

RILEVATO che, a decorrere dal 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, come previsto dall'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017;

PRESO ATTO che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2020;

RICHIAMATO il parere della Ragioneria Generale dello Stato n. 257831 del 18/12/2018 fornito alla Regione Lombardia, con il quale vengono riepilogate le tipologie di risorse finanziarie che possono essere appostate nei Fondi per il trattamento accessorio del personale, anche dirigenziale, in deroga al limite previsto dall'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 e che sono:

- risorse non utilizzate derivanti dal Fondo dell'anno precedente;
- economie riferite alle prestazioni di lavoro straordinario dell'anno precedente, se previste nei CCNL;
- incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016;
- compensi professionali legali in relazione a sentenze favorevoli all'amministrazione e derivanti da condanna alle spese della controparte, di cui all'art. 9 del D.L. 90/2014;
- compensi ISTAT;
- sponsorizzazioni, accordi di collaborazione e conto terzi di cui all'art. 43 della Legge 449/1997;
- fondi di derivazione dell'Unione Europea;
- piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16 commi 4 e 5 del D.L. 98/2011;
- le risorse dei rinnovi CCNL destinate ai Fondi per il trattamento economico accessorio del personale;

CONSIDERATO l'art. 11 del Decreto Legge n. 135/2019 (convertito con modificazioni dalla Legge 12 del 11/02/2019) secondo il quale in ordine all'incidenza sul trattamento economico accessorio del personale delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (che per il CCNL del 21/05/2018 sono le risorse previste all'art. 67 comma 2 lettera a) e b)) il limite di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 non opera con riferimento "a) agli incrementi previsti successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'art. 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico";

PRESO ATTO che il limite 2016 di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 è pari a € 1.012.250,13, così come rideterminato con propria determinazione n. 191 del 19/10/2018;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 67 comma 7 del CCNL 21/05/2018, "la quantificazione del Fondo risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15 comma 5 del medesimo CCNL, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017";

TENUTO CONTO che nel preventivo economico per l'anno 2020, al conto 321007 "retribuzione di posizione risultato dipendenti" è previsto uno stanziamento, di € 66.775,00 destinato a finanziare la retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative;

CONSIDERATO che le risorse utilizzate per remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale dipendente sono da anni stanziate a bilancio preventivo dell'ente nel limite massimo consentito (€ 90.000 sul conto 321003) e quindi non si pone un problema di eventuale crescita del loro ammontare;

RITENUTO pertanto di non estendere al Fondo dello straordinario previsto da questo Ente il limite legale alla crescita delle risorse del trattamento accessorio, perché imm modificabile in aumento, secondo quanto risulta anche da un parere Aran protocollo 5401 del 13/05/2013;

RITENUTO di circoscrivere il limite previsto dall'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 alle sole risorse destinate al Fondo risorse decentrate e al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative;

CONSIDERATO quindi che, in linea teorica, le risorse del trattamento economico accessorio 2020 del personale dipendente, per le quali opera il limite di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 sarebbero le seguenti:

Risorse fisse con carattere di certezza - art. 67 comma 1 e 2 escluse le risorse di cui all'art. 67 comma 2 lettere a), b)	617.900,39 €	
Art. 67 comma 3 lettera a) per risorse provenienti da soggetti pubblici	0,00 €	
Art. 67 comma 3 lettera d)	3.148,55 €	
Art. 67 comma 3 lettera h)	39.688,49	
Art. 67 comma 3 lettera i)	351.000,00 €	
TOTALE DEL FONDO DECENTRATE 2020 sottoposto a vincolo ART. 23 COMMA 2		1.011.737,43 €
RISORSE DESTINATE A POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2020		66.775,00 €
TOTALE RISORSE TEORICHE TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE NON DIRIGENTE 2020 rilevanti ai fini del vincolo di cui art. 23 comma 2 D.Lgs. 75/2017		1.078.512,43 €

CONSIDERATO che l'ammontare complessivo teorico del trattamento accessorio per personale non dirigente, come sopra determinato, supererebbe il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;

PRESO ATTO che le somme individuate ai sensi dell'art. 67 comma 3 lettera h) e comma 3 lettera i), secondo le indicazioni pattuite rispettivamente in sede di contrattazione integrativa 2019-2021 e dalla Giunta nella seduta del 06/07/2020, sono da inserire solo nella misura in cui viene rispettato il vincolo dell'art. 23 comma 2 D.Lgs. 75/2017 e sempre che sia rispettati i vincoli di bilancio;

RITENUTO quindi di:

- a) non inserire nel Fondo risorse decentrate per l'anno 2020 la somma di € 39.688,49 (ai sensi dell'art. 67 comma 3 lettera h);
 b) inserire nel Fondo risorse decentrate per l'anno 2020 la somma di € 324.426,19 ai sensi dell'art. 67 comma 3 lettera i);

CONSIDERATO quindi che per il 2020 le risorse aggiuntive di parte variabile di cui tener conto sono le seguenti:

RISORSE VARIABILI	IMPORTO 2020
Art. 67 - comma 3 lettera a) CCNL 2016-2018 Risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 Legge 449/1997	2.000,00 €
Art. 67 - comma 3 lettera c) CCNL 2016-2018 Risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge che prevedono specifici trattamenti economici a favore del personale	19.575,38 €
Art. 67 - comma 3 lettera d) CCNL 2016-2018 Importi una tantum per frazioni di RIA di cui al comma 2 lettera b) calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, per frazioni di mese superiori a 15 gg e comprensivi di ratei tredicesima.	3.148,55 €
Art. 67 - comma 3 lettera e) CCNL 2016-2018 Risparmi straordinario accertati a consuntivo	12.635,31 €
Art. 67 - comma 3 lettera i) CCNL 2016-2018 Risorse stanziati ai sensi comma 5 lettera b) : risorse destinate dall'ente per il conseguimento di obiettivi, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale. Risorse stanziati ai sensi comma 10) : le CCIAA (anche quelle risultanti da fusione) possono definire obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione derivanti dalla riforma di cui al D.Lgs. 219/2016.	324.426,19 €
Art. 68 - comma 1 CCNL 2016-2018 Somme non utilizzate fondo anno precedente	48.433,17 €
TOTALE RISORSE VARIABILI 2020	410.218,60 €

CONSIDERATO che le risorse del trattamento economico accessorio 2020 del personale dipendente per le quali opera il limite di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 sono pertanto le seguenti:

Risorse fisse con carattere di certezza - art. 67 comma 1 e 2 escluse le risorse di cui all'art. 67 comma 2 lettere a), b)	617.900,39 €	
Art. 67 comma 3 lettera a) per risorse provenienti da soggetti pubblici	0,00	
Art. 67 comma 3 lettera d)	3.148,55 €	
Art. 67 comma 3 lettera h)	0,00	
Art. 67 comma 3 lettera i)	324.426,19 €	
RISORSE DEL FONDO DECENTRATO 2020 sottoposte a vincolo ART. 23 COMMA 2		945.475,13 €
RISORSE DESTINATE A POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2020		66.775,00 €
TOTALE RISORSE TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE NON DIRIGENTE 2020 rilevanti ai fini del vincolo di cui art. 23 comma 2 D.Lgs. 75/2017		1.012.250,13 €

APPURATO che così facendo l'ammontare complessivo delle risorse destinate nel 2020 al trattamento accessorio del personale non supera il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;

CONSIDERATO quindi che il Fondo risorse decentrate per l'anno 2020, destinato agli utilizzi di cui all'art. 68 del CCNL 21/05/2018, risulta essere definito nella somma di € 1.044.383,84 composta da:

RISORSE STABILI	645.695,09 €
RISORSE VARIABILI	410.218,60 €
DECURTAZIONE per rispetto vincolo di cui all'art. 23 comma 2 D.Lgs. 75/2017	0,00 €
FONDO RISORSE DECENTRATE 2020	1.055.913,69 €

e meglio dettagliato nello schema di costituzione allegato al presente provvedimento (allegato 7);

VISTA la delibera del Consiglio n. 22 del 18 dicembre 2019 che ha approvato il preventivo economico per l'anno 2020 e la successiva delibera n. 8 del 22/07/2020 che ha provveduto al suo aggiornamento mantenendo invariato lo stanziamento previsto per la spesa del personale;

TENUTO CONTO che al conto 321006 "retribuzione accessoria produttività" del preventivo economico 2020 è stato previsto uno stanziamento iniziale di € 1.028.225,00 che risulta sottostimato a causa di una quantificazione non prevedibile nel suo ammontare delle c.d. "somme non utilizzate fondo anno precedente" di cui alla citata determinazione del Segretario Generale n. 148 del 19/08/2020;

CONSIDERATO che le risorse che alimentano il Fondo risorse decentrate sono previste da precise norme contrattuali dispositive, che prevedono l'osservazione di condizioni e limiti dalle stesse fissati o fissati da norme legislative;

CONSIDERATO che, in relazione a quanto illustrato e valutata la capacità di bilancio dell'ente, si evidenzia l'opportunità di aumentare lo stanziamento a preventivo del conto 321006, al fine di mettere a disposizione del personale non dirigente tutte le risorse del trattamento accessorio cui hanno diritto, in base alle regole di costituzione del Fondo risorse decentrate;

CONSIDERATO che si rende opportuno prevedere una variazione in aumento di € 11.529,85 dello stanziamento del conto 321006;

VISTO l'art. 12 del DPR 2 novembre 2005, n. 254 recante il Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio, il quale in tema di aggiornamento del preventivo e del budget direzionale dispone, al comma 4, che "Per le variazioni che non comportano maggiori oneri complessivi, l'aggiornamento e' disposto con provvedimento del segretario generale, su proposta dei responsabili delle aree organizzative";

VERIFICATO con il Responsabile del Settore Servizi finanziari che, a seguito di economie verificatesi sul mastro 3210 "competenze del personale", lo stanziamento al conto 321000 "retribuzione ordinaria" presenta la necessaria disponibilità;

RITENUTO di prevedere una variazione in aumento di € 11.529,85 dello stanziamento attuale del conto 321006, mediante storno di pari importo al conto 321000 "retribuzione ordinaria";

VERIFICATO con il Responsabile del Settore Servizi finanziari che lo storno di cui al punto precedente non modifica il risultato economico di esercizio approvato in sede di aggiornamento del bilancio preventivo 2020 (avvenuto con delibera del Consiglio n. 8 del 22/07/2020);

TENUTO CONTO che nel preventivo economico per l'anno 2020 la somma di € 1.055.913,69 - dopo lo storno contabile di cui ai punti precedenti - troverà copertura nei conti:

conto 321006 - retribuzione accessoria produttività	per € 1.039.754,85
conto 111008 - immobilizzazioni in corso ed acconti	per € 15.735,50
conto 111003 - fabbricati	per € 423,34

TENUTO CONTO che nel preventivo economico per l'anno 2020, al conto 321007 "retribuzione di posizione e risultato dipendenti" è previsto uno stanziamento di € 66.775,00 destinato a finanziare la retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative;

TUTTO quanto premesso,

DETERMINA

1. di autorizzare l'incremento di € 11.529,85 dello stanziamento previsto nel preventivo economico 2020 sul conto 321006 "retribuzione accessoria produttività", mediante lo storno di pari importo dal conto 321000 "retribuzione ordinari" che presenta la necessaria disponibilità;
2. di costituire il Fondo risorse decentrate per il personale non dirigente anno 2020, ai sensi dell'art. 67 del CCNL 21/05/2018, nell'importo di € 1.055.913,69 da destinare agli utilizzi previsti dall'art. 68 del medesimo CCNL, così come risulta dallo schema di costituzione allegato al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante (allagato 7);
3. di dare atto che l'ammontare delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale non dirigente per l'anno 2020 sono complessivamente pari ad € 1.122.688,69 e si compone di:

FONDO RISORSE DECENTRATE - 2020	€ 1.055.913,69
STANZIAMENTO PER POSIZIONI ORGANIZZATIVE - 2020	€ 66.775,00

4. di dare atto che l'ammontare delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale non dirigente anno 2020, per le quali opera il limite di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017, non supera il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;
5. di dare atto che la spesa derivante da quanto sopra trova copertura nell'ambito degli stanziamenti previsti nel preventivo economico del 2020 per il pagamento del trattamento accessorio del personale non dirigente conto 321006 "retribuzione accessoria produttività", conto 321007 "retribuzione di posizione e risultato dipendenti" e nei conti 111008 "immobilizzazioni in corso ed acconti" e 111003 "fabbricati" (per i compensi incentivi tecnici);
6. di dare atto che la presente costituzione del Fondo risorse decentrate potrà essere suscettibile di rideterminazione e/o aggiornamenti anche alla luce di

modifiche normative o autorevoli interpretazioni che incidano sui criteri di calcolo utilizzati;

7. di trasmettere copia della presente, per opportuna conoscenza, alle RSU e alle OO.SS., dando atto che trattasi di provvedimento comunque non soggetto a contrattazione;

8. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione Amministrazione trasparente>Personale>Contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 21 comma 2 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i..

9. di demandare i necessari, successivi adempimenti al Servizio Risorse Umane, al Servizio Ragioneria.

Approvato da
Barbara Scarpa

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
(dr. Giacomo de' Stefani)

Responsabile del Procedimento
Giacomo de' Stefani

Firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005